



CITTÀ DI ACIREALE

**AREA DI SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE E TERRITORIALE
SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE E TERRITORIALE
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

MERCATINO FESTA DEI FIORI 2026 DISCIPLINARE

Approvato con determinazione dirigenziale n. 615 del 17/03/2026

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare contiene le regole di svolgimento del Mercatino in occasione della Festa dei Fiori 2026.

ART. 2 OBBLIGATORIETÀ

La manifestazione dovrà svolgersi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli, la cui mancata osservanza può comportare la decadenza delle autorizzazioni rilasciate per la partecipazione agli espositori, nonché l'applicazione delle penali come disposto all'art. 11.

ART. 3 PARTECIPAZIONE

La richiesta di partecipazione in qualità di espositori al Mercatino della Festa dei Fiori 2026 deve pervenire con le modalità ed entro i termini indicati nel relativo Avviso pubblico, secondo l'apposito modello di manifestazione di interesse.

ART. 4 SELEZIONE DEGLI ESPOSITORI - MERCEOLOGIE

Gli spazi del Mercatino sono riservati primariamente alle aziende florovivaistiche ed agli espositori che propongono manufatti tipici locali o prodotti agroalimentari locali confezionati. L'ordine cronologico di presentazione della manifestazione di interesse non costituisce priorità nell'assegnazione degli stands.

ART. 5 MODALITÀ DI PROMOZIONE E VENDITA

Il Mercatino, aperto al pubblico, consente agli espositori di:

- ✓ esporre al pubblico i prodotti;
- ✓ vendere i prodotti nel rispetto delle normative fiscali ed igienico-sanitarie;
- ✓ effettuare dimostrazioni di lavorazioni artigianali;
- ✓ dimostrare al pubblico il contenuto culturale e sociale della loro attività.

ART. 6

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il Mercatino si svolge dal 30 aprile al 3 maggio 2026, con apertura nei seguenti orari:

- 30 aprile: dalle 16.00 alle 21.00;
- 1, 2 e 3 maggio: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

Gli espositori dovranno occupare lo spazio assegnato entro le ore 13.00 del giorno 30 aprile, lasciandolo libero dopo lo scarico delle merci dai mezzi di trasporto. Qualsiasi esigenza specifica dovrà essere sottoposta preventivamente all'organizzazione, al fine di concordare soluzioni adeguate.

Dopo tale termine, nel caso rimangano spazi non occupati, questi saranno assegnati ad eventuali operatori secondo i criteri stabiliti all'art. 4.

È fatto divieto agli operatori di accedere all'area della fiera con i mezzi di carico durante l'orario di svolgimento e/o lasciare l'area prima delle ore 21.00.

In caso di condizioni metereologiche avverse, l'organizzazione potrà disporre la sospensione dell'evento, la chiusura anticipata dello stesso o consentire ai singoli operatori di lasciare anticipatamente la manifestazione.

Al termine di ogni giornata del mercatino gli operatori dovranno lasciare l'area pulita, provvedendo alla gestione dei rifiuti da loro prodotti nel pieno rispetto del regolamento comunale sulla raccolta differenziata.

ART. 7

ACCESSO AGLI ESPOSITORI

L'accesso per la fornitura degli stand durante i giorni del Mercatino è consentito nei 60 minuti prima dell'apertura al pubblico.

Al fine di ottenere l'autorizzazione ad accedere all'area del Mercatino per effettuare il carico e scarico delle merci, gli espositori dovranno dichiarare, in uno alla manifestazione d'interesse, il numero di targa del veicolo che utilizzeranno, che verrà comunicato al Comando di Polizia Municipale.

ART. 8

LOCALIZZAZIONE DEL MERCATINO

Il Mercatino della Festa dei Fiori si svolge nel centro storico di Acireale, lungo la via Cavour.

ART. 9

GESTIONE DEL MERCATINO

Il Mercatino è organizzato e gestito dal Comune di Acireale, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi necessari.

Ogni espositore avrà a disposizione una casetta in legno comprensiva di attacco elettrico, un faretto, pedana.

ART. 10

ONERI A CARICO DEGLI ESPOSITORI

Gli espositori si impegnano a:

- Occupare lo spazio assegnato entro le ore 13.00 del giorno 30 aprile, lasciandolo libero dopo lo scarico delle merci dai mezzi di trasporto. In caso di mancata partecipazione al Mercatino, non è previsto alcun rimborso all'espositore della quota versata.
- Non danneggiare, manomettere, modificare, in alcuna maniera, lo stand assegnato. Nel caso di manomissione, modifica o danneggiamento dello stand verrà applicata una penale come specificato al successivo art. 11.
- Rispettare gli orari della manifestazione.
- Essere presenti nel proprio stand negli orari di apertura del mercatino. L'assenza per un giorno senza giustificato motivo può comportare la decadenza dell'autorizzazione rilasciata all'espositore ed inoltre comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.
- Non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della manifestazione.
- Emettere, per ogni transazione effettuata, il relativo documento fiscale obbligatorio (scontrino, ricevuta o fattura).
- Provvedere per proprio conto ed a proprie spese al viaggio, vitto e alloggio.
- Avere la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione al Mercatino e considerare il Comune di Acireale indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione. L'azienda partecipante risponde inoltre direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Il Comune di Acireale non assume alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell'ambito dell'iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e dell'esposizione.
- Non ostruire il suolo adibito a calpestio e l'area riservata al transito dei mezzi di soccorso.
- Provvedere a sgombrare lo stand dai propri prodotti entro le ore 24,00 di giorno 3 maggio 2026.
- Rispettare l'obbligo di conferimento dei rifiuti differenziati e del materiale non destinabile al riciclo secondo quanto disposto dall'apposito regolamento comunale in materia.

ART. 11

PENALI

In caso di mancata occupazione dello stand assegnato, ovvero in caso di assenza dallo stesso per uno o più giorni, senza giustificato motivo, verrà applicata all'espositore una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00, in proporzione all'entità della violazione.

Nel caso di manomissione, modifica e danneggiamento dello stand (compresa l'apposizione di viti e chiodi) è prevista una penale minima di € 100,00, salvo il maggiore danno alla struttura.

ART. 12

ASSICURAZIONE - DANNI E VIGILANZA

È a carico di ciascun espositore assicurare i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazione o caduta d'acqua, eventi naturali in genere - rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente organizzatore.

Permane su ciascun espositore la responsabilità civile dello stesso per danni provocati a terzi e ai

propri dipendenti, nonché i danni provocati all'Ente e ai suoi dipendenti e/o addetti.

La vigilanza notturna sarà garantita dall'Ente organizzatore.

L'Ente organizzatore provvederà ad assicurare tutta l'area espositiva per la responsabilità civile contro terzi.

ART. 13

NORMA FINALE

Il mancato svolgimento del Mercatino per causa di forza maggiore non dà diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo. Nel caso in cui il Mercatino, dopo l'apertura, sia sospeso o interrotto a causa di eventi di forza maggiore, non sono riconosciuti all'espositore o ai suoi aventi e/o danti causa alcuna pretesa o diritto al risarcimento danni o al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione, per l'allestimento degli spazi, per il trasporto di materiali e/o per qualsiasi altro titolo o motivo.

Acireale, 18/3/2026

IL DIRIGENTE

dott. Antonino Molino

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*